



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa

Rel. n. 85

Roma, 2 novembre 2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Art. 23 d.l. n. 137 del 2020 - Ricadute sul giudizio di legittimità.

SOMMARIO:

1. Il quadro della disciplina processuale speciale vigente.
2. Le nuovissime disposizioni sul processo civile connesse alla pandemia.
3. Le ricadute sul processo civile in Cassazione.
 - 3.1. (Segue). L'udienza pubblica.
 - 3.2. (Segue). L'udienza cartolare.
 - 3.3. (Segue). L'adunanza camerale.
4. Conclusioni.

1. *Il quadro della disciplina processuale speciale vigente.*

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, in corso di conversione al Senato della Repubblica (Atto n. 1994), ha introdotto, all'interno del Titolo III (intitolato "*Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti*"), l'art. 23, così rubricato: "*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; come riferisce la relazione illustrativa al decreto, il prolungarsi di una situazione di emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 *«ha imposto di intervenire ulteriormente con la previsione di strumenti processuali che consentano, per quanto è possibile, un esercizio della giurisdizione senza rischi per tutti gli operatori interessati»*.

È noto a tutti che dopo la cessazione – in ultimo fissata al 30 giugno 2020¹ – dell’efficacia giuridica degli istituti processuali speciali contenuti nell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei processi civili e penali innanzi al giudice ordinario trovano all’attualità applicazione le disposizioni contenute nell’art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In estrema sintesi la detta normativa, relativamente ai soli procedimenti civili, ha disposto:

i) l’obbligatorietà del deposito degli atti introduttivi con modalità telematiche «*Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico*» (art. 221, comma 3);

ii) la facoltà del giudice di stabilire che l’udienza, quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sia sostituita dal «*deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*»: si tratta della c.d. “udienza cartolare” (art. 221, comma 4);

iii) la possibilità, nei soli procedimenti civili innanzi alla S.C., che gli atti e i documenti siano depositati da parte degli avvocati in modalità telematica, previo provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A. (art. 221, comma 5);

iv) la possibilità che «*l’udienza civile*» – su istanza di una parte o per iniziativa del giudice con il consenso di tutte le parti – sia tenuta, anche solo parzialmente, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A.: è la c.d. “udienza telematica” (art. 221, commi 6 e 7);

v) la facoltà di sostituire il giuramento del c.t.u. in apposita udienza, con «*una dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico*» (art. 221, comma 8).

Quanto all’efficacia temporale delle dette norme processuali, il comma 2 dell’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, ne fissava il termine ultimo «*al 31 ottobre 2020*»; successivamente l’art. 1, comma 3, lett. b), n. 7), del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*, ancora in corso di conversione (Atto Senato n. 1970), ha prorogato detto termine fino al 31 dicembre 2020, attraverso una singolare tecnica di novellazione – per aggiunta del n. 33-*bis* all’Allegato 1 – operata sul d.l. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

¹ Per effetto della legge l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, che ha soppresso la lett. i) del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, che aveva inizialmente prorogato il termine di efficacia delle misure, disposte dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, al 31 luglio 2020.

2. Le nuovissime disposizioni sul processo civile connesse alla pandemia.

Nel quadro normativo appena sommariamente descritto, interviene ora l'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, che introduce nuovi "istituti" processuali, da un lato, cercando di recuperare in buona misura l'esperienza maturata con l'applicazione di quelli disciplinati dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e, dall'altro, mantenendo fermi quelli già operativi e contenuti nell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020.

La prima significativa novità, rispetto alle pregresse misure eccezionali, riguarda l'efficacia temporale delle nuovissime disposizioni.

Esse, infatti, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 ottobre 2020) e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 – come modificato prima dal d.l. n. 83 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2020 e, da ultimo, dal d.l. n. 125 del 2020 –, *id est* fino al «al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza»².

Il primo comma dell'art. 23 in esame, poi, si preoccupa di precisare che «*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.*

Quest'ultima norma, già nei primissimi commenti ha suscitato il dubbio che il termine di efficacia delle misure contenute nell'art. 221 del d.l. n. 34 possa essere stato "agganciato" a quello, più esteso, previsto dall'art. 23 del d.l. n. 137, valorizzando in sostanza – al di là del dato letterale che, invece, milita chiaramente per una efficacia temporale sfalsata – l'esigenza di applicare "in contemporanea" tutto il pacchetto delle disposizioni processuali finalizzate ad affrontare l'emergenza pandemica in atto³.

Quanto alle singole misure adottate dall'art. 23 in commento, sempre con riferimento esclusivo ai procedimenti civili, in via di prima approssimazione va ricordato che:

a) le udienze dei procedimenti «*alle quali è ammessa la presenza del pubblico*» possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. (art. 23, comma 3);

b) le udienze dedicate alla comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto possono essere celebrate in modalità c.d. "cartolare" (art. 23, comma 6);

c) nei procedimenti civili le camere di consiglio possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A. (art. 23, comma 9);

d) tutte le descritte disposizioni, nonché quelle contenute nell'art. 221 del d.l. n. 34, si applicano, in quanto compatibili, anche all'arbitrato rituale (art. 23, comma 10).

3. Le ricadute sul processo civile in Cassazione.

Per esaminare ora più analiticamente le ricadute dell'art. 23 del d.l. n. 137 sui procedimenti civili pendenti innanzi alla S.C., occorre anzitutto considerare che, come ricorda la relazione illustrativa al decreto-legge, l'intervento in esame «*non sostituisce, ma*

² Con deliberazione del Consiglio dei ministri assunta in data 7 ottobre 2020.

³ CAROLEO, *Decreto-legge ristori. Cosa cambia nei processi civili*, su *Giustizainsieme.it*, 2020.

si coordina con quello previsto dall'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»; ciò significa che nel verificare in concreto l'impatto della normativa processuale da ultimo sopravvenuta, appare imprescindibile operare una valutazione "sincretica" delle discipline eccezionali contenute in entrambi i due decreti-legge.

3.1 (Segue). L'udienza pubblica.

Prendendo le mosse dall'esame degli effetti sui giudizi fissati in pubblica udienza ex art. 380 c.p.c., va detto subito che l'unica disposizione dell'art. 23 che espressamente se ne occupa risulta contenuta nel suo comma 3, che, come ricordato in precedenza, consente la trattazione a porte chiuse delle udienze civili «*alle quali è ammessa la presenza del pubblico*»⁴.

Detto comma 3, che riprende esattamente il contenuto del comma 7, lett. e), dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, trova sicura applicazione anche alle udienze pubbliche innanzi alla S.C.

A differenza della disposizione contenuta nel d.l. n. 18 del 2020, che affidava al capo dell'ufficio il potere di disporre con provvedimento generale la celebrazione delle udienze pubbliche a porte chiuse, la nuova disciplina tace del tutto sul punto, dovendosi ritenere che spetti al presidente del collegio («*il giudice che la dirige*» si esprime in maniera onnicomprensiva l'art. 128 c.p.c.) decidere discrezionalmente – e nell'immediatezza dell'inizio della sua celebrazione – se all'udienza debba o no essere ammesso il pubblico.

Nessuna altra disposizione dell'art. 23 si occupa dell'udienza pubblica civile; deve concludersi, allora, che la volontà del legislatore urgente sia stata quella di non derogare sul punto alle regole generali fissate dall'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020.

Ora, come ricordato in precedenza, il comma 7 dell'art. 221 stabilisce che il giudice, acquisito preventivamente il consenso delle parti, possa disporre che «*l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice*» si svolga «*mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*»; soggiunge ancora la norma che l'udienza «*è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario*».

In realtà, una deroga alla cennata disposizione risulta introdotta dall'art. 23, comma 7, del d.l. n. 137 del 2020; e riguarda la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, essendo ora stabilito che il magistrato può partecipare all'udienza da remoto collegandosi anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario⁵.

⁴ Una bozza del decreto-legge, stesa precedentemente alla sua approvazione nel Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2020, prevedeva senz'altro che tutte le udienze pubbliche, senza eccezione, fossero celebrate a porte chiuse.

⁵ In una bozza del decreto-legge, stesa prima della sua approvazione in Consiglio dei ministri, il comma 7 dell'art. 23 consentiva soltanto al giudice «*che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19*» di partecipare all'udienza telematica da luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Perde così di rilevanza la questione – che già Trib. Mantova 19/05/2020, *inedita*, aveva sottoposto al Giudice delle leggi, con riferimento all'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020 – sulla ragionevolezza di una norma, prevista peraltro soltanto per i giudizi civili e non per quelli penali, ovvero per i processi celebrati innanzi ai giudici speciali.

Orbene, la descritta norma sulle udienze telematiche, essendo prevista soltanto la presenza dei difensori delle parti – oltre che del procuratore generale –, potrebbe *in thesi* trovare applicazione anche per le udienze pubbliche innanzi alla S.C.⁶.

Occorre tuttavia registrare che, per un verso, ancora oggi non risulta adottato il provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A., pure previsto dalla ridetta disposizione; e ciò a differenza di quanto puntualmente avvenuto con riferimento all'udienza telematica disciplinata prima dal d.l. n. 11 del 2020 e poi dal d.l. n. 18 del 2020⁷.

Per altro verso, va ricordato che l'udienza telematica fino ad ora non ha avuto ingresso in Cassazione, considerato che nella vigenza dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il Primo presidente dispose il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020⁸, mentre per le udienze pubbliche ritenute urgenti venne disposta la trattazione, nel solo mese di luglio del 2020, a porte chiuse⁹.

Va soggiunto che l'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020 richiede che il giudice acquisisca preventivamente il consenso di tutte le parti sull'udienza telematica, disponendo poi la comunicazione ai difensori delle parti e al pubblico ministero «*del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento*». Pure non essendo previsto dalla norma in esame alcun termine per acquisire il consenso dei difensori, occorre comunque tener conto che in Cassazione, ai sensi dell'art. 377, comma secondo, c.p.c., la comunicazione alle parti della data dell'udienza pubblica deve intervenire almeno venti giorni prima della medesima.

Quindi, almeno innanzi alla S.C., una volta formati i ruoli delle udienze pubbliche innanzi alle sezioni civili, il presidente del collegio dovrebbe disporre una prima comunicazione – almeno venti giorni prima dell'udienza – ai difensori delle parti, tesa ad ottenerne il preventivo consenso sull'udienza telematica nel giorno e nell'ora fissata e una seconda comunicazione nella quale, una volta acquisito il consenso di tutti, si indicano le modalità del collegamento telematico.

In alternativa, potrebbe immaginarsi una sola comunicazione alle parti – sempre nel rispetto del termine *ex* art. 377, comma secondo, c.p.c. –, in seno alla quale si indichino data, ora e modalità del collegamento telematico, con l'avvertenza che nel caso in cui difetti il consenso, anche di una soltanto delle parti, l'udienza verrà celebrata *in praesentia*; è chiaro però che in questo modo diviene concreto il rischio che

⁶ TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2020, p. 56.

⁷ I primi provvedimenti del Direttore generale S.I.A. datati 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020, stabilivano entrambi, all'art. 2, che nei casi previsti, rispettivamente, dal d.l. n. 11 del 2020 e dal d.l. n. 18 del 2020, le udienze civili potevano svolgersi «*mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: Skype for Business; Teams*». Successivamente il provvedimento del Direttore generale S.I.A. del 21 maggio 2020, a seguito della conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, sostituendo le precedenti misure ha disposto, all'art. 5, che «*Le attività di cui al comma 12-quinquies dell'art. 83 del decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente provvedimento*». Ora, la lett. c) dell'art. 2 individua un canale di collegamento denominato “MVC2” criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, e in grado di assicurare il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 9 di essi (la cd. piattaforma “Microsoft Teams”); mentre la lett. d) dell'art. 2 descrive un canale di collegamento denominato “MVC3”, che assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi (la cd. piattaforma “Microsoft skype for business”).

⁸ Si veda il decreto del Primo presidente n. 47 del 31 marzo 2020.

⁹ Così il decreto del Primo presidente n. 76 del 11 maggio 2020.

l'udienza pubblica, pure programmata da remoto, per il dissenso manifestato *in limine* anche da una sola parte, debba infine essere celebrata in aula alla presenza di tutto il collegio e delle altre parti.

3.2. (Segue). L'udienza cartolare.

Resta da chiedersi se l'udienza pubblica possa essere oggi sostituita dalla c.d. "udienza cartolare", ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020.

Ora, questa modalità di celebrazione delle udienze non sembra *prima facie* utilizzabile in Cassazione, per l'inapplicabilità – all'attualità – nel processo civile innanzi alla S.C. della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali, come regolamentata dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, successivamente novellato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48; né potendosi invocare, ancora oggi, il disposto dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020, in difetto del prescritto provvedimento da parte del direttore generale della D.G.S.I.A.

Va soggiunto che la previsione contenuta nella ridetta norma, a tenore della quale, se nessuna delle parti deposita telematicamente note scritte, «*il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*», cioè rinviando il processo ad altra udienza, non appare compatibile con il rito in Cassazione, dove, com'è noto, non sono previsti rinvii della trattazione, anche nel caso di mancata comparizione di tutte le parti.

Del resto, perplessità sono state avanzate sulla possibilità di sostituire l'udienza pubblica innanzi alla S.C., con un mero scambio tra le parti di note contenenti «*istanze e conclusioni*», perché il processo di cassazione è dominato appunto dall'impulso d'ufficio e, salvi i casi di rinuncia, nessuna diversa conclusione può inficiare quanto emerge dal ricorso e dal controricorso¹⁰.

Per ammettere allora che l'udienza pubblica in Cassazione possa essere sostituita dalla c.d. "udienza cartolare", occorrerebbe, da un lato, immaginare che il deposito delle conclusioni delle parti nonché del procuratore generale, possa avvenire nelle forme tradizionali, *id est* mediante deposito dell'atto in forma cartacea nella cancelleria della S.C. anziché con le prescritte modalità telematiche e, dall'altro, disapplicare quella parte della disposizione citata che impone il rinvio dell'udienza se nessuna delle parti formula conclusioni scritte.

Il che, forse, appare esorbitante rispetto alla effettiva portata della norma in discussione e rende comprensibile perché fino ad ora non sia stata disposta la celebrazione di udienze cartolari in Cassazione, né nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 e neppure dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34.

3.3. (Segue). L'adunanza camerale.

Di sicuro interesse per il rito della S.C., poi, appare la norma contenuta nel comma 9 dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, che ripristina il comma 12-*quinquies* del d.l. n. 18 del 2020, come inserito in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020, a tenore del quale, per il periodo compreso dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, «*le*

¹⁰ Così TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, *cit.*, p.53.

deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

Il testo del cennato comma 9 è esattamente identico a quello del ridetto comma 12-*quinquies*, come è sottolineato pure dalla relazione illustrativa al decreto-legge; si può quindi richiamare in proposito la già vasta letteratura edita sul tema della camera di consiglio telematica¹¹.

Quanto alle adunanze camerali non partecipate innanzi alla S.C., non vi è necessità di richiamare la tesi a tenore della quale la disciplina del processo civile italiano sarebbe stata ormai integrata dal legislatore con la previsione di una camera di consiglio telematica, alternativa a quella tradizionale, invocando il principio generale di libertà delle forme¹², ovvero la condizione che si ravvisino «*serie ragioni di necessità*»¹³; è ormai acquisito infatti che da oggi, per effetto della recentissima decretazione d'urgenza, resta consentita un'adunanza camerale, ai sensi degli artt. 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., mediante collegamento dei consiglieri da remoto.

Essendo poi – come ricordato in precedenza – prevista espressamente una deroga all'obbligo del giudice di partecipare all'udienza dall'ufficio giudiziario, non appare più necessario indagare se qui si discuta di una “udienza civile” alla quale resti applicabile l'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34, ovvero se per l'adunanza sia direttamente invocabile l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 137.

Quello che è certo, infatti, è che sia applicando l'una piuttosto che l'altra delle richiamate disposizioni, perché si possa celebrare una adunanza camerale da remoto, è comunque necessaria l'adozione del prescritto provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A.

Una volta individuati da D.G.S.I.A. gli strumenti tecnici per assicurare i collegamenti da remoto, *in thesi* si potrebbe pensare che l'adunanza camerale – ma il discorso vale esattamente anche per l'udienza pubblica telematica –, sia validamente costituita anche in un luogo posto al di fuori del Palazzo di Giustizia di Roma, ovvero con la partecipazione del presidente e di tutti i consiglieri che compongono il collegio mediante collegamento telematico¹⁴.

Occorre tuttavia tenere a mente che, secondo quanto stabilito proprio dal ridetto comma 7 dell'art. 23 – come del resto dal precedente comma 12-*quinquies* dell'art. 83–, sia pure espressamente per i soli procedimenti penali, il presidente del collegio (o un componente del collegio da lui delegato) sottoscrive il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza; anche nel giudizio civile, però, vale la regola dell'ultimo comma dell'art.

¹¹ PANZAROLA, M. FARINA *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020; COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; DI FLORIO e LEONE, *Il processo di carta: dal “telematico” all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020; D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; e *si vis* FICHERA, *La camera di consiglio telematica*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, *cit.*, p. 86 ss.

¹² FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *ILCaso.it* 2020, p. 4.

¹³ TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, *cit.*, p. 61.

¹⁴ FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020, p. 7-9. L'A. sottolinea come nessuna norma codicistica impone che le adunanze siano tenute nell'edificio sito in piazza Cavour a Roma: quello che conta è soltanto che il presidente o un suo delegato si trovino negli uffici della Corte nell'imminenza dell'ora fissata per l'inizio dell'adunanza, per riceversi dal cancelliere eventuali atti depositati dalle parti in *limine litis*.

276 c.p.c., dettata in tema di deliberazione delle sentenze nei processi di cognizione davanti al tribunale e però espressamente richiamata dall'art. 380, secondo comma, c.p.c.), a tenore della quale il presidente «*scrive e sottoscrive il dispositivo*».

È vero poi che la norma surrichiamata consente il deposito del dispositivo nella cancelleria del giudice «*il prima possibile*», accordando quindi uno spazio temporale che lascerebbe immaginare un presidente o un consigliere delegato che non si trovino fisicamente nella camera di consiglio posta nelle immediate adiacenze degli uffici della cancelleria; aderendo ad una siffatta interpretazione, tuttavia, non avrebbe alcuna ragione di essere la previsione di una delega per la firma del dispositivo da parte del presidente ad uno dei componenti del collegio, presupponendo appunto la delega un impedimento alla sottoscrizione in capo al delegante, che non deve invece sussistere in chi sia stato delegato.

Vi è poi da considerare che presso la S.C. è istituito il registro del ruolo d'udienza della sezione¹⁵, il cui estratto, contenente l'elenco dei ricorsi trattati in ciascuna camera di consiglio, una volta stampato dal cancelliere viene consegnato al presidente del collegio, perché vi annoti l'esito di ciascun ricorso trattato¹⁶; detto ruolo, terminata la camera di consiglio, viene sottoscritto dal presidente e restituito al cancelliere perché quest'ultimo riporti l'esito dei ricorsi trattati sul registro informatico della Cassazione, rendendolo così immediatamente visibile alle parti del giudizio.

Ancora una volta, allora, non essendo prevista oggi la possibilità di trasmettere telematicamente né i dispositivi né il ruolo firmati dal presidente, deve ritenersi che quest'ultimo – o il consigliere delegato – non possa che trovarsi nel luogo fisico dove si trova il cancelliere, cioè nelle stanze della Corte, affinché possano essere curate tutte le incombenze amministrative affidate al predetto ausiliario.

Inoltre, non può sottacersi la difficoltà pratica – sia pure solo eventuale – che nascerebbe nel caso in cui il collegio abbia necessità, per decidere la causa, di consultare atti o documenti che si ritrovano soltanto nei fascicoli d'ufficio del giudizio di merito, precedentemente acquisiti ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c.; è chiaro infatti che si tratta di documentazione attualmente solo in formato cartaceo, che deve rimanere di necessità custodita nella cancelleria della Corte fino alla definizione della causa.

Sembra allora ragionevole ipotizzare una camera di consiglio, ovvero una udienza pubblica telematica, che si tenga nei locali della Corte e in cui il presidente o un suo delegato – preferibilmente il consigliere “più anziano”¹⁷ – possa partecipare da solo, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto; sarà poi sempre il presidente o il consigliere anziano a compilare e a sottoscrivere il dispositivo (il cd.

¹⁵ Il d.m. n. 264 del 2000 stabilisce che per la Corte di Cassazione deve essere tenuto il “ruolo delle udienze della sezione”.

¹⁶ Il presidente del collegio indica nel ruolo d'udienza esclusivamente se è stata pronunciata sentenza, ordinanza o semplicemente disposto un rinvio a nuovo ruolo, nonché nella copia del ruolo, destinata alla Procura Generale presso la Corte di cassazione, la “conformità” o “difformità” delle conclusioni del pubblico ministero rispetto alla decisione presa.

¹⁷ Sul punto va osservato che il Codice di rito non prevede una delega delle funzioni di chi è chiamato a presiedere il collegio, infatti il presidente dirige l'udienza, sottoscrive i verbali e i dispositivi e vota per ultimo nella camera di consiglio. Occorre chiedersi se dette funzioni siano suscettibili di una delega; l'unica norma che prevede una sostituzione del presidente – in caso di suo impedimento – è quella dell'art. 132 c.p.c., che stabilisce la sottoscrizione della sentenza da parte del «*componente più anziano del collegio*». Le vigenti tabelle della Cassazione prevedono che in mancanza di un numero di presidenti sufficiente, la presidenza dei collegi di una sezione può essere affidata «*ai consiglieri anziani della sezione*», purché con anzianità di servizio nella medesima di almeno un triennio.

“statino”), nonché il ruolo d’udienza, che al termine della camera di consiglio consegnerà al cancelliere.

Non è trascurabile, del resto, che quella appena descritta risulti essere stata esattamente la modalità organizzativa prescelta dal Primo presidente della S.C. nella vigenza del comma 12-*quinquies* dell’art. 83; con il decreto n. 44 del 2020, come successivamente integrato¹⁸, avvalendosi dei poteri organizzativi conferiti *illo tempore* dal comma 7 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il vertice della Cassazione stabilì espressamente che il presidente del collegio «*o un consigliere da lui delegato*» dovesse assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo dell’adunanza e una volta sottoscritto consegnarlo alla cancelleria.

La tesi, pure sostenuta in uno scritto¹⁹, a tenore della quale con l’introduzione dell’art. 83, comma 12-*quinquies*, avrebbe reso “inattuale” il decreto n. 44 del 2020 del Primo presidente, autorizzando lo svolgimento delle camere di consiglio e quindi dell’adunanza camerale con la partecipazione di tutti i componenti del collegio da remoto, non ha ricevuto seguito. Con il decreto 11 maggio 2020 n. 76, adottato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 27 del 2020, che aveva interpolato il ricordato comma 12-*quinquies*, il Primo presidente della S.C. ribadì che le adunanze camerale potevano essere celebrate anche da remoto, purché fosse assicurata la presenza in ufficio del presidente del collegio, ovvero di altro consigliere da lui delegato; e ciò al riaffermato scopo di assicurare la consultazione del fascicolo d’ufficio, nonché il tempestivo adempimento degli incombenzi amministrativi previsti (redazione dei dispositivi e del ruolo d’udienza).

Considerato che l’art. 23, comma 7, del d.l. n. 137 del 2020 riproduce alla lettera – come visto – il testo dell’art. 83, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 18 del 2020, appare allora ragionevole immaginare che, una volta adottato il provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A., il Primo presidente possa adottare misure analoghe a quelle già sperimentate nella vigenza della pregressa normativa.

È vero che né l’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 e neppure l’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 prevedono un potere generale del capo dell’ufficio di dettare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, come invece prevedeva l’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020; tuttavia pare plausibile affermare che rientri nelle prerogative del Primo presidente – nell’esercizio dei suoi poteri dirigenziali *ex art. 47 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12* – individuare disposizioni a carattere generale, che abbiano valenza essenzialmente organizzativa essendo tese ad assicurare la necessaria uniformità nella gestione a livello giudiziario dell’emergenza pandemica, circa le modalità di tenuta delle udienze e delle adunanze camerale, senza alcuna refluenza su questioni squisitamente giurisdizionali.

¹⁸ Il decreto del Primo presidente n. 47 del 2020 ha espressamente esteso alle adunanze civili la disciplina già prevista dal decreto n. 44 del 2020 per le sole udienze camerale penali. Successivamente il decreto n. 55 del 2020 e il decreto n. 76 del 2020 hanno confermato siffatto *modus operandi*.

¹⁹ FRASCA, *Note sull’adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, cit., p. 15.

4. Conclusioni.

Alla luce delle sommarie considerazioni sopra esposte, del combinato disposto dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 e dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, fino al termine dello stato di emergenza, possono individuarsi i seguenti effetti sui processi civili di Cassazione:

1) le udienze pubbliche potranno essere celebrate, su decisione del presidente del collegio, a porte chiuse;

2) la c.d. “udienza telematica” appare di attuazione pratica non agevole nell'immediato, dovendosi attendere il prescritto provvedimento del direttore della D.G.S.I.A. e, comunque, restando preferibile la presenza in udienza del presidente o del consigliere anziano da lui delegato;

3) la c.d. “udienza cartolare” ancora oggi non sembra possa trovare ingresso nei processi celebrati innanzi alla S.C., attese le peculiarità del suo rito;

4) l'adunanza camerale non partecipata potrà essere tenuta da remoto, una volta acquisito il prescritto provvedimento del direttore della D.G.S.I.A., ma, come già disposto nella vigenza dell'art. 83, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 18, plurime ragioni inducono a suggerire l'adozione di una misura organizzativa che preveda la presenza del presidente del collegio, ovvero del consigliere anziano da lui delegato, nella camera di consiglio della Corte.

(Red. Giuseppe Fichera)

V° Il Direttore aggiunto
(Maria Acierno)

Il Direttore
(Maria Rosaria San Giorgio)

Riferimenti normativi essenziali:

d.l. 8 marzo 2020, n. 11
d.l. 17 marzo 2020, n. 18
d.l. 25 marzo 2020, n. 19
l. 24 aprile 2020, n. 27
d.l. 30 aprile 2020, n. 28
d.l. 19 maggio 2020, n. 34
l. 22 maggio 2020, n. 35
l. 25 giugno 2020, n. 70
l. 17 luglio 2020, n. 77
d.l. 30 luglio 2020, n. 83
l. 25 settembre 2020, n. 124
d.l. 7 ottobre 2020, n. 125
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

Riferimenti dottrinali:

(in ordine alfabetico)

CAROLEO, *Decreto legge ristori. Cosa cambia nei processi civili*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020;
COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... juicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;
D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;
DI FLORIO e LEONE, *Il processo di carta: dal "telematico" all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020,
FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *IlCaso.it* 2020;
FICHERA, *La camera di consiglio telematica*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2020;
FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020;
PANZAROLA, M. FARINA *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020;
TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2020.